

USICIVICI

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale - Piemonte

Art. 9 ter della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), inserito dalla l.r. 1 luglio 2008 n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16).

Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle comunità montane).

1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.
2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:
 - a) artigianato artistico e tipico;
 - b) energia;
 - c) patrimonio forestale;
 - d) produzioni tipiche;
 - e) turismo;
 - f) usi civici.**
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.

usicivici.wordpress.com

(c) Raffaele Volante. Tutti i diritti riservati.

